



## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 28 DEL 19/12/2018**

**Oggetto: Uniontrasporti Scarl - Assemblea straordinaria del 19 dicembre 2018 per la cessione delle quote di proprietà della CCIAA: provvedimenti - D.P. n. 7 del 17.12.2018: ratifica**

Il Presidente sottopone alla Giunta la proposta di ratifica della D.P. n.7, adottata con l'assistenza del Segretario Generale in data 17.12.2018, di seguito riportata:

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo 23/10 e dal D.Lgs. 219/2016;

vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 15/11/2018 nella quale sono stati eletti i componenti della Giunta Camerale;

visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Richiamata la Determina Segretariale n. 94 del 23/02/2018 con la quale la dr.ssa Ilaria Desiderio è stata individuata quale supplente nel caso di assenza o impedimento del Dirigente Area Affari generali - Programmazione;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.;

Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate sotto il controllo del Dirigente supplente dell'Area AA.GG. - Programmazione dr.ssa Ilaria Desiderio, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.

Si premette che la Camera di Commercio di Napoli con la delibera di Giunta Camerale n. 41 del 17.04.2015 avente ad oggetto "**Articolo 1, comma 611 e ss. L. 23.12.2014 n. 190. Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. Approvazione**" ritenendo la partecipazione in Uniontrasporti Scarl non più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente deliberava il recesso dalla Società ai sensi dell'arti. 11 del vigente statuto che recitava in tal modo: "*Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11.2, qualsiasi socio ha diritto di recedere dalla*



*società in qualsiasi momento dando un preavviso di un anno scaduto il quale inizia decorrere il termine di cui al quarto comma dell'art. 2473 del Codice Civile per il rimborso della partecipazione. 11.2. Qualora ai sensi del comma 1 dell'art. 2473 del Codice Civile o ai sensi di altra norma di legge applicabile si verifichi una causa di recesso inderogabile, al recesso esercitato dal socio si applicano i termini e le modalità previste dal Codice Civile. 11.3. Il diritto di recesso si esercita mediante lettera raccomandata trasmessa al Consiglio di amministrazione della Società. 11.4. Le quote della società del socio receduto sono ad esso rimborsate in proporzione del patrimonio netto contabile della società risultante dall'ultimo bilancio approvato precedente alla ricezione da parte della Società della dichiarazione di cui al precedente comma 3. Il rimborso può essere effettuato con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 2473 Codice Civile.*"; la comunicazione di recesso veniva inviata in data 03.11.2015 alla Società e quindi da tale data decorreva il termine di un anno dal perfezionamento del diritto.

In data 21.06.2016 i soci riuniti in assemblea straordinaria, tenuto conto della perdita di esercizio del bilancio 2015 pari ad € 376.066 superiore al terzo del capitale, deliberavano la riduzione ex art. 2482 bis del codice civile del capitale sociale da € 772.867,22 ad € 389.041,22 e contestualmente, la modifica delle percentuali di proprietà delle quote da parte di alcuni soci in quanto l'operazione di ripianamento perdite non avrebbe interessato "le quote di partecipazione dei soci Unioncamere Abruzzo, CCIAA Enna, Unioncamere Liguria, CCIAA Udine, CCIAA Riviera di Liguria (fino a concorrenza di nominali Euro 631,15.= - pari 0,08% del capitale sociale - già di CCIAA La Spezia), Unioncamere Piemonte, CCIAA Torino, CCIAA Roma e Unioncamere Lazio, essendo stato dagli stessi esercitato, nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2013 e il 14 novembre 2014, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale"; pertanto la quota della CCIAA di Napoli passava dal 5,18% all'attuale 3,32% del capitale sociale.

In data 8 settembre 2016 veniva emanato il D.Lgs. 175/2016 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" che entrava in vigore il 23 settembre 2016 e che prevedeva all'articolo 24 una revisione straordinaria di tutte le partecipate sulla base dell'articolo 4 della stessa norma; lo stesso veniva modificato con il D. Lgs 100/2017 che prevedeva che il provvedimento di revisione straordinaria fosse adottato dai competenti organi entro il 30 settembre 2017.

Nel frattempo Unioncamere, tra l'altro socio di riferimento di Uniontrasporti, inviava in data 18.11.2016 una comunicazione con la quale, tenuto conto che l'art. 4 del D. Lgs 175/2016 conteneva una disciplina non esattamente corrispondente con quella precedente e tenuto conto delle approvanda modifica della legge 580/1993 e del fatto che la stessa prevede una diversa procedura in tema di partecipazioni, tra l'altro con l'intervento del MISE, affermava che, in particolare, le ipotesi di dismissione derivanti dalla legge di stabilità 2015, che non erano ancora perfezionate, dovevano essere sottoposti a nuova approvazione e che pertanto le stesse non potevano essere più prese in considerazione.



Con lettera prot. 26123 del 24.07.2017 l'Ente sollecitava comunque il rimborso della quota di partecipazione.

Con la Determina Commissariale N. 87 del 25.09.2017 e con la successiva Determina Commissariale n. 90 del 09.10.2017 l'Ente, nella persona del Commissario Straordinario decideva di continuare l'operazione di recesso già a suo tempo stabilita dalla Giunta Camerale con il provvedimento di cui sopra.

Con lettera del 26.01.2018 acquisita al protocollo generale dell'Ente con il numero 3508 la Società comunicava a tutti i soci recedenti la procedura della liquidazione; in particolare comunicava *"che lo scorso 12 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di Uniontrasporti scarl ha deliberato, con il parere positivo del Collegio Sindacale, che il criterio di valorizzazione delle quote dei suddetti soci è rappresentato dal patrimonio netto al 31.10.2017"* e *"che il motivo di questa dilazione temporale nella determinazione dei criteri di valorizzazione delle quote è riconducibile ai già citati tentativi fatti dalla società - con l'avvallo del socio di riferimento Unioncamere italiana - per la revoca delle suddette dichiarazioni di recesso da parte dei soci, sia per la natura stessa dell'in-house, sia per l'elevata probabilità di dover intervenire direttamente nell'effettuazione del rimborso, erodendo il proprio patrimonio o dovendo addirittura arrivare allo scioglimento/liquidazione, con i danni che ne potrebbero conseguire per gli altri soci e per i creditori sociali"*, che *"il patrimonio netto di Uniontrasporti scarl al 31 ottobre 2017 utilizzato per la valutazione delle partecipazioni dei soci recedenti è pari ad Euro 337.174"* e che, in particolare per la CCIAA di Napoli ad un valore nominale della quota pari ad € 12.917,41, corrisponde una quota di rimborso pari ad € 11.194,98. Al contempo tutti i soci ad inviare entro il 28.02.2018 comunicazione dichiarando dichiarare la volontà *"di acquistare una o più partecipazioni dei soci recedenti"*.

In data 28.02.2018 Unioncamere inviava comunicazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 7755, ad Uniontrasporti ed a tutti i soci di Uniontrasporti di aver esercitato il diritto di opzione per le quote delle Unioncamere Regionali recedenti, per un totale del 35,10% delle quote della Società e per un valore nominale pari ad € 136.553,45 e per un valore effettivo pari ad € 118.348,07; lo stesso giorno la Camera della Venezia Giulia, inviava comunicazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 7756, ad Uniontrasporti ed a tutti i soci di Uniontrasporti di aver esercitato il diritto di opzione per le quote delle Camere di Commercio Aosta, Ascoli Piceno, Biella e Vercelli, Brescia, Chieti, Cuneo, Campobasso (ora del Molise), Livorno (ora della Maremma e del Tirreno), Massa Carrara Napoli, Enna (ora Palermo-Enna), Pavia, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Udine e Vibo Valentia per un totale del 8,61% delle quote e per un valore nominale pari ad € 33.609,30 e per un valore effettivo pari ad € 29.030,68 e *"che per formalizzare l'acquisto delle quote, l'ente camerale deve attendere il parere preliminare del Ministero dello Sviluppo Economico, previsto dall'art. 2, co. 4 della L. 580/93 s.m.i."*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha la vigilanza sul sistema camerale ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 580/93 e s.m.i., vista la documentazione presentata, trasmetteva alla Camera di Commercio della



Venezia Giulia il Decreto del 08.11.2018 con cui "approvava l'acquisto di nuove quote del capitale sociale di Uniontrasporti Scrl per un valore nominale complessivo di Euro 33.609,30 pari ad una quota di capitale di 8,61% e per un importo ai fini della liquidazione di Euro 29.030,68...";

Infine Uniontrasporti ha comunicato con e-mail del 14 dicembre u.s. che l'atto per la cessione delle quote sarà stipulato presso il Fondo negri , in Via Palestro, 32 a Roma il 19 dicembre alle ore 10,30.

Pertanto, ricorrendo le condizioni di urgenza e di indifferibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della L. 580/93 e ss.mm.ii, è stata adottata, con l'assistenza del Segretario Generale, su proposta della dirigente dell'Area AA.GG. e Programmazione, e fatta salva la ratifica da parte della Giunta camerale nella prima seduta utile, la Determinazione Presidenziale n. 7 del 17/12/2018 con la quale si determinava:

- *Che il legale rappresentante, per conto dell'Ente, stipuli l'atto di cessione della quota di proprietà della CCIAA di Napoli alla Camera della Venezia Giulia per una percentuale del 3,32%, per un valore nominale della quota pari ad € 12.917,41, corrispondente ad una quota di rimborso pari ad € 11.194,98, il 19 dicembre p.v. presso il Fondo Negri – sito a Roma in Via Palestro, 32;*
- *di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge n. 580/93 e ss.mm.ii. "*

**Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate  
F.to: Gaetano Nuzzo**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG. - PROGRAMMAZIONE**

Vista e condivisa l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Partecipate;  
alla luce delle condizioni di fatto e di diritto narrate

#### **PROPONE**

di ratificare la Determinazione Presidenziale n. 7 del 17/12/2018 richiamata in premessa.

**Il Dirigente supplente  
dell'Area AA.GG. Programmazione  
F.to: Dr.ssa Ilaria Desiderio**



Camera di Commercio  
Napoli

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

vista l'istruttoria, condivide la proposta e la sottopone alla Giunta

**Il Segretario Generale**  
**F.to: avv. Mario Esti**

## **LA GIUNTA CAMERALE**

sentito il Presidente;

vista la Determinazione Presidenziale n. 7 del 17.12.2018, adottata in via d'urgenza con l'assistenza del Segretario Generale e fatta salva la ratifica da parte della Giunta camerale;

vista la relazione istruttoria e la proposta condivise dal Segretario Generale;

ritenute esistenti le ragioni di urgenza;

presenti e votanti n. 6 componenti;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- di ratificare la Determinazione Presidenziale n. 7 del 17/12/2018 in premessa richiamata e allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- di avviare, conseguentemente, la procedura per interrompere il comodato d'uso relativo al locale concesso ad Uniontrasporti srl;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to: Avv. Mario Esti**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to: dr. Ciro Fiola**

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del [12/02/93](#)